



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 75196 del 27.08.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.07.2013 relativo alla società INDUSTRIA SICILIANA OLII ALIMENTARI I.S.O.A. S.r.l. in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda INDUSTRIA SICILIANA OLII ALIMENTARI I.S.O.A. S.r.l. in liquidazione;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**D E C R E T A**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

data 02.07.2013, in favore di un numero massimo di 9 unità lavorative, della società INDUSTRIA SICILIANA OLII ALIMENTARI I.S.O.A. S.r.l. in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

- Fasano (BR): n. 5 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Aragona (AG): n. 4 lavoratori, di cui n. 3 sospesi a zero ore senza rotazione e n.1 lavoratore sospeso con riduzione oraria massima del 50%.

La misura del predetto trattamento è ridotta per l'intero periodo del 10% per i lavoratori impiegati presso la sede di Aragona (AG), del 30% per il periodo 01.07-28.07.2013 e del 40% per il periodo 29.07-30.09.2013 per i lavoratori impiegati presso la sede di Fasano (BR).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 42.764,78 (quarantaduemilasettecentosessantaquattro/78).

Codice fiscale: 01727420844

Matricola INPS: 0103962414; sede di Fasano (BR) 1603571076

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 42.764,78 (quarantaduemilasettecentosessantaquattro/78) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 08/08/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan